



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2859/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2690/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Accursio Gallo - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 2690/TFNSVE/2025-2026, 2690 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. URBETEVERE CALCIO (matricola 922716) contro la società A.S.D. TARQUINIA CALCIO (matricola 932915) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori MAZZONI GABRIELE (matricola 6704261), IANNILLI FRANCESCO (matricola 5363728) e PUGLIESE LUCA (matricola 5363733).

In data 28/02/26, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

I premi sono stati così quantificati per i singoli calciatori: Mazzoni Gabriele euro 48,00 (quarantotto/00), Iannilli Francesco euro 160,00 (centosessanta /00) e Pugliese luca euro 40,00 (quaranta/00).

Il tutto come da citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti per un totale, quindi, di euro 248,00 (duecentoquarantotto/00).

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto,



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 248,00 (duecentoquarantotto/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Carlo Cremonini

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai